Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 60

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Sabato, 7 marzo 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1969

1970

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1969, n. **1193.**

Autorizzazione al Commissariato per la gioventù italiana, con sede in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 1193. Decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per il tesoro, il Commissariato per la gioventù italiana, con sede in Roma, viene autorizzato ad acquistare mq. 560 di terreno in Siena di proprietà degli eredi Pacciani al prezzo di L. 1.120.000.

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *febbraio* 1970
Atti del Governo, registro n. 233, *foglio n.* 29. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1969, n. **1194.**

Donazione disposta a favore dello Stato dal comune di S. Severino Marche.

N. 1194. Decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione disposta a favore dello Stato dal comune di S. Severino Marche, con atto per notar Francesco Eusebi di San Severino Marche, 27 marzo 1968, n. 6231 di rep., di un appezzamento di terreno, sito in detto comune, località « Di Contro », della superficie di mq. 323, sul quale è stato costruito un fabbricato per i senza tetto, ai sensi del decreto legislativo 19 marzo 1955, n. 188.

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *febbraio* 1970
Atti del Governo, registro n. 233, *foglio n.* 34. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 1969, n. **1195.**

Autorizzazione all'ordine dei farmacisti di Pesaro e Urbino ad acquistare un immobile.

N. 1195. Decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'ordine dei farmacisti di Pesaro e Urbino viene autorizzato ad acquistare, al prezzo di L. 8.495.650, l'immobile composto di vani tre, accessori e servizi, facente parte del fabbricato sito in Pesaro, confinante con la via Branca, la via Cattaneo e la via nuova, di proprietà dei signori Francesco Badioli e Giuseppe Montagna, edificato sull'area ex molini Albani riportata al catasto edilizio urbano del comune di Pesaro col mappale n. 1216/a del foglio 67.

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *febbraio* 1970
Atti del Governo, registro n. 233, *foglio n.* 27. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1970, n. **53.**

Estinzione dell'opera pia « Noolt », con sede in Livorno.

N. 53. Decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'opera pia « Noolt », con sede in Montenero, frazione del comune di Livorno, viene dichiarata estinta ed il residuo patrimonio devoluto al locale ente comunale di assistenza.

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *febbraio* 1970
Atti del Governo, registro n. 233, *foglio n.* 37. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1970, n. **54.**

Riconoscimento della personalità giuridica della casa generalizia della Congregazione delle suore di Nostra Signora della carità del Buon Pastore, con sede in Roma.

N. 54. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa generalizia della Congregazione delle suore di Nostra Signora della carità del Buon Pastore, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *febbraio* 1970
Atti del Governo, registro n. 233, *foglio n.* 39. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1970.

Nomina del direttore generale dell'amministrazione centrale dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 marzo 1958, n. 131;

Vista la legge 24 dicembre 1959, n. 1149;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 883;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, relativo alle competenze dovute al personale civile dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 6 gennaio 1970 il dott. Vito Sanzo, cessando dalla carica di provveditore regionale alle opere pubbliche per il Lazio, è nominato direttore generale dell'amministrazione centrale dei lavori pubblici con lo stipendio di annue lorde L. 4.458.000.

Art. 2.

Gli organici per le carriere direttive dell'ex coefficiente 900 dell'amministrazione centrale e del genio civile dei lavori pubblici constano, rispettivamente, di 13 e 21 unità.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1970

SARAGAT

RUMOR — NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1970
Registro n. 4 Lavori pubblici, foglio n. 50

(1736)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1970.

Nomina del provveditore regionale alle opere pubbliche per gli Abruzzi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 27 giugno 1946, n. 37 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 marzo 1958, n. 131;

Vista la legge 24 dicembre 1959, n. 1149;

Vista la legge 13 luglio 1965, n: 883;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, relativo alle competenze dovute al personale civile dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 24 dicembre 1969 l'ispettore generale dell'amministrazione centrale dott. Giuseppe Montefusco è nominato provveditore regionale alle opere pubbliche per gli Abruzzi con lo stipendio di annue lorde L. 4.458.000.

Art. 2.

Gli organici delle carriere direttive dell'ex coefficiente 900 dell'amministrazione centrale e del genio civile dei lavori pubblici constano rispettivamente di 13 e 21 unità.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1970

SARAGAT

RUMOR — NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1970
Registro n. 4 Lavori pubblici, foglio n. 49

(1735)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1970.

Determinazione del tasso massimo di interesse da applicarsi, per l'anno 1970, ai finanziamenti previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1 (credito navale).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per l'esercizio del credito navale;

Visto l'art. 2, secondo comma, della suddetta legge, il quale stabilisce che i tassi massimi da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge medesima saranno fissati annualmente;

Visti i precedenti decreti ministeriali con i quali sono stati determinati i tassi massimi da applicarsi per gli anni dal 1962 al 1968, ai finanziamenti previsti dalla suddetta legge;

Visto, in particolare, il decreto ministeriale 10 febbraio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 5 maggio 1969, con il quale detto tasso massimo è stato fissato nella misura dell'8,60 % per l'anno 1969;

Vista la nota n. 4243 del 6 ottobre 1969, con la quale l'Istituto mobiliare italiano (sezione autonoma « Credito navale ») ha comunicato gli elementi di costo in merito al tasso d'interesse da applicarsi, per l'anno 1970, ai finanziamenti suddetti;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il tasso massimo da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, è fissato, per l'anno 1970, nella misura del 9,60 % (nove e sessanta per cento) in ragione di anno.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1970

Il Ministro per il tesoro
E. Colombo

Il Ministro per la marina mercantile
V. Colombo

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1970
Registro n. 5 *Tesoro, foglio n.* 293

(1885)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1970.

Determinazione del salario medio giornaliero e dei periodi medi di occupazione, ai fini degli assegni familiari, per la cooperativa a r. l. « Dentice », di Civitavecchia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione dei periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori;

Visti gli accordi stipulati con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari, il salario medio giornaliero ed i periodi medi di occupazione mensile per la cooperativa a r. l. « Dentice », di Civitavecchia, sono determinati come segue:

Salario medio giornaliero: L. 1400, con decorrenza dal 1° gennaio 1964;

Periodo di occupazione media mensile: 18 giornate per gli anni 1964 e 1965, 20 giornate dal 1° gennaio 1966.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1970

p. *Il Ministro*: Rampa

(1733)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una parte del territorio comunale di Uggiano la Chiesa.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Lecce per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 30 ottobre 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, parte del territorio comunale di Uggiano la Chiesa;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Uggiano la Chiesa (Lecce);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, ancora intatta nella sua originaria bellezza e composizione naturale, caratterizzata da macchie verdi ed essenze locali, situata su un terreno ondulato degradante lentamente verso la costa adriatica alta e rocciosa e con l'attraente insenatura di porto Badisco, costituisce un quadro panoramico di eccezionale importanza nonchè, per i resti di antichi monumenti, un insieme di cose immobili avente valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Uggiano la Chiesa (Lecce), come sottospecificata, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, numero 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

a nord con il territorio comunale di Giurdignano e Otranto;

ad ovest con il territorio comunale di Otranto;

a sud con il territorio comunale di Otranto;

ad est con il territorio comunale di Minervino di Lecce;

Poligonali

Tutto il territorio comunale fatta eccezione del centro abitato delimitato ed approvato dal consiglio comunale ex legge del 6 agosto 1967, n. 765.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Lecce.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Bari curerà che il comune di Uggiano la Chiesa provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 13 febbraio 1970

p. *Il Ministro*: Limoni

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Lecce

L'anno millenovecentosessantotto, il giorno 30 ottobre alle ore 13 nella sala delle adunanze dell'amministrazione provinciale di Lecce, previa regolare convocazione, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Lecce per discutere il seguente argomento posto all'ordine del giorno con raccomandata n. 197 del 19 ottobre 1968:

UGGIANO LA CHIESA: Vincolo panoramico di parte del territorio comunale.

(*Omissis*).

La commissione passa quindi, a deliberare la zona da sottoporre al vincolo, zona che rimane contraddistinta sulla cartografia allegata con largo tratteggio in rosso e segnato dai confini seguenti e dalle poligonali appresso indicate:

Confini:

a nord, con il territorio comunale di Giurdignano e Otranto;
ad ovest, con il territorio comunale di Otranto;
a sud, con il territorio comunale di Otranto;
ad est, con il territorio comunale di Minervino di Lecce;

Poligonali:

Tutto il territorio comunale fatta eccezione del centro abitato delimitato ed approvato dal Consiglio comunale ex legge del 6 agosto 1967, n. 765.

Per quanto sopra la commissione, riconosciuto che il territorio, nei limiti innanzi specificati, posseggono in assoluta prevalenza i requisiti previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e meglio chiariti nei punti 4 e 5 dell'art. 9 del Regolamento 3 giugno 1940, n. 1357; considerato che gli stessi territori sono anche caratterizzati da macchie ed essenze locali:

Delibera all'unanimità di includere nell'elenco delle bellezze di insieme della provincia di Lecce a norma dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la parte del territorio comunale di Uggiano la Chiesa così come tratteggiato in rosso e delimitato nell'acclusa cartografia che è parte integrante del presente verbale.

(1571)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una parte del territorio comunale di Cannole.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Lecce per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 4 giugno 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una parte del territorio comunale di Cannole;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Cannole (Lecce);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che l'area predetta ha notevole interesse pubblico perchè, costituita da un territorio lievemente ondulato con vegetazione spontanea ed artificiale, nella quale primeggia l'olivicultura, e con i recenti ben riusciti impianti forestali di conifere mediterranee, forma un quadro naturale di grande rilievo nonchè — unitamente alle masserie, ubicate nella zona, risalenti ai vetusti casali fortificati a difesa delle scorribande turche — un insieme di cose immobili avente valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Cannole (Lecce), come sotto specificata, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

a nord, con il territorio comunale di Carpignano Salentino;

a sud, con il territorio comunale di Bagnolo del Salento e Palmariggi;

a ovest, con il rimanente territorio comunale di Cannole;

ad est, con il territorio comunale di Otranto.

Poligonali:

Tratto A-B: dalla masseria Donnacarlotta sulla strada Martano Otranto confine con il comune di Carpignano Salentino. Segue detto confine verso est passa per località masseria Crocicchia prosegue lungo detto confine verso est fino ad incontrare il confine del territorio comunale di Otranto a quota 36.

Tratto B-C: da quota 36 del confine del comune di Otranto segue tale confine passa per masseria Giammanigli lontano verso sud, passa per masseria Maramonte Vecchio dopo aver attraversato la strada Martano Otranto fino al Canale.

Tratto C-D: parte dal punto *C* dal Canale del rio Grande in località masseria Maramonte Nuovo segue verso sud il confine comunale di Otranto per località Cantalupi fino al santuario di Monte Vergine a confine con il territorio comunale di Palmariggi.

Tratto D-E: parte dal punto *D* (santuario di Monte Vergine) prosegue verso sud lungo il confine del territorio comunale di Bagnolo del Salento passa per località Mangiatursi, passa ancora per masseria Cinti sempre lungo il confine con Bagnolo e giunge a quota 93 sulla provinciale Bagnolo-Cannole.

Tratto E-A: strada Bagnolo-Cannole verso nord, circoscrive il centro abitato di Cannole, segue la strada che dall'abitato va a congiungersi con la strada Martano-Otranto alla progressiva chilometrica 11 sino alla masseria Donnacarlotta, a confine con il territorio comunale di Carpignano Salentino.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Lecce.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Bari curerà che il comune di Cannole provveda all'affissione

della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta lo art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 13 febbraio 1970

p. *Il Ministro*: LIMONI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Lecce

L'anno millenovecentosessantotto il giorno 4 giugno alle ore 12, in Lecce nella sala delle adunanze dell'amministrazione provinciale, previa regolare convocazione, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Lecce per discutere il seguente argomento posto all'ordine del giorno diramato con raccomandate numeri 180 e 181 del 27 maggio 1968:

CANNOLE: Vincolo panoramico di parte del territorio comunale.

(Omissis).

La commissione passa quindi a delimitare la zona da sottoporre a vincolo, zona che rimane contraddistinta sulla cartografia allegata con largo tratteggio in rosso e segnata dai confini seguenti e dalle poligonali appresso indicati:

Confini:

a nord, con il territorio comunale di Carpignano Salentino;
a sud, con il territorio comunale di Bagnolo del Salento e Palmariggi;
a ovest, con il rimanente territorio comunale di Cannole;
a est, con il territorio comunale di Otranto.

Poligonali:

Tratto A - B: dalla masseria Donnacarlotta sulla strada Martano Otranto confine con il comune di Carpignano Salentino. Segue detto confine verso est passa per località masseria Crocicchia prosegue lungo detto confine verso est fino ad incontrare il confine del territorio comunale di Otranto a quota 36.

Tratto B - C: da quota 36 del confine del comune di Otranto segue tale confine passa per masseria Giammanigli lontano verso sud, passa per masseria Maramonte Vecchio dopo aver attraversato la strada Martano - Otranto fino al canale.

Tratto C - D: parte dal punto *C* dal canale del rio Grande in località masseria Maramonte Nuovo segue verso sud il confine comunale di Otranto per località Cantalupi fino al santuario di Monte Vergine a confine con il territorio comunale di Palmariggi.

Tratto D - E: parte dal punto *D* (santuario di Monte Vergine) prosegue verso sud lungo il confine del territorio comunale di Bagnolo del Salento passa per località Mangiatursi, passa ancora per masseria Cinti sempre lungo il confine con Bagnolo e giunge a quota 93 sulla provinciale Bagnolo-Cannole.

Tratto E - A: strada Bagnolo - Cannole verso nord, circoscrive il centro abitato di Cannole, segue la strada che dallo abitato va a congiungersi con la strada Martano - Otranto alla progressiva chilometrica 11 sino alla masseria Donnacarlotta, a confine con il territorio comunale di Carpignano Salentino.

Per quanto sopra, la commissione, riconosciuto che i territori nei limiti innanzi specificati posseggono in assoluta prevalenza i requisiti previsti dai commi terzo e quarto dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e meglio chiariti nei punti 4 e 5 dell'art. 9 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357; considerato che gli stessi territori sono anche caratterizzati da numerose macchie verdi e zone boschive:

Delibera all'unanimità di includere nell'elenco delle bellezze di insieme della provincia di Lecce, a norma dei commi terzo e quarto dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la parte del territorio comunale di Cannole, così come tratteggiato in rosso e delimitato nell'acclusa cartografia che è parte integrante del presente verbale.

(1572)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1970.

Classificazione tra le provinciali di sessanta strade in provincia di Salerno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 408 del 31 luglio 1967, con il quale l'amministrazione provinciale di Salerno ha chiesto la classificazione a provinciali di n. 65 strade comunali e consortili;

Visto il voto n. 1892 del 10 novembre 1969, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha ritenuto che delle n. 65 strade possano essere classificate provinciali le seguenti strade comunali:

1) via dei Gasperi, via Comandante del Prete e via Nazario Sauro, di km. 1+000 (comune di Bracigliano);

2) pozzo del Rizzo - Pianella, di km. 1 + 700 (comuni di Buccino e S. Gregorio M.);

3) Caprinola - Canne - Fornilli, di km. 3 + 000 (comune di Buccino);

4) Gromola - Procuzzi - Fornilli, di km. 3+800 (comune di Capaccio);

5) Molino di Mare, di km. 1 + 580 (comune di Capaccio);

6) Cermoleo, di km. 1 + 000 (comune di Casalvelino);

7) Alano, di km. 1 + 750 (comune di Castellabate);

8) S. Marco - Pozzillo 2° tronco: da Pozzillo alla spiaggia di S. Marco, di km. 0 + 350 (comune di Castellabate);

9) innesto strada statale n. 18 - innesto provinciale n. 138, di km. 5 + 800 (comune di Cava dei Tirreni);

10) innesto provinciale n. 178 - fino al ponticello sul torrente Cannavozza, di km. 1 + 800 (comune di Cava dei Tirreni);

11) innesto provinciale Rotolo - Croce - Salerno in località Sparano, di km. 1 + 400 (comune di Cava dei Tirreni);

12) Foria di Sopra e Foria di Sotto, di km. 0 + 700 (comune di Centola);

13) Colla - S. Paolo - Marinella, di km. 0 + 500 (comune di Centola);

14) innesto provinciale n. 87 (Petrosa) Metoio, di km. 1 + 500 (comune di Ceraso);

15) Sopramonte, di km. 0 + 530 (comune di Furore);

16) Prepezzano - ponte Molinello, di km. 4 + 880 (comune di Giffoni Sei Casali);

17) Mercato - Terravecchia, di km. 1 + 500 (comune di Giffoni Valle Piana);

18) S. Giovanni Sovvieco, di km. 0 + 850 (comune di Giffoni Valle Piana);

19) S. Paolo - Aria - Campo, di km. 2 + 000 (comune di Gioi Cilento);

20) Ortaglie - Scalelle - Vesolo, di km. 6 + 700 (comune di Laurino);

21) Civitella, di km. 0 + 270 (comune di Moio della Civitella);

22) S. Caterina di Moio, di km. 0 + 345 (comune di Moio della Civitella);

23) Montecorice - Fornelli, di km. 4 + 000 (comune di Montecorice);

24) S. Maria della Pace, di km. 0 + 500 (comune di Montecorvino Rovella);

25) frazione Votraci - capoluogo di Montecorvino Rovella, di km. 0 + 400 (comune di Montecorvino Rovella);

26) prolungamento di via Pianella, di km. 3 + 000 (comune di Montecorvino Rovella);

27) ponte Tempa - La Scarpa - Battaroni, ecc. di km. 3 + 500 (comune di Montesano sulla Marcellana);

28) prolungamento strada: Dogana Pistello - Murzio, di km. 0 + 800 (comune di Oliveto Citra);

29) Lamicelle - Fabbrica, di km. 1 + 300 (comune di Padula);

30) via Mangioni, di km. 1 + 800 (comune di Pagani);

31) via Taorano, di km. 1 + 200 (comune di Pagani);

32) via Fiuminale, di km. 1+750 (comune di Pagani);

33) via Romano (già Macello), di km. 0 + 800 (comune di Pagani);

34) via Flaucinola, di km. 2 + 200 (comune di Pagani);

35) via Zeccagnuolo, di km. 1 + 100 (comune di Pagani);

36) via Sorvello, di km. 0 + 800 (comune di Pagani e S. Egidio Montalbano);

37) Valle Pezzelle - Temponi, di km. 6 + 000 (comune di Palomonte);

38) prov. Perdifumo - Ortodonico - Istituto Gaudium, di km. 0 + 500 (comune di Perdifumo);

39) Piaggine - Monte Cervati, di km. 13 + 300 (comune di Piaggine);

40) Villa Serena di Caprioli, di km. 2 + 500 (comune di Pisciotta);

41) via Piave, di km. 1 + 100 (comune di Pontecagnano);

42) degli Aranceti, di km. 1 + 500 (comune di Pontecagnano);

43) innesto provinciale n. 11 località Scigliati, di km. 1+500 (comune di Roccadaspide e Capaccio);

44) innesto provinciale n. 10 - piazza Dante, ecc., di km. 5 + 600 (comune di S. Gregorio Magno);

45) Petrosa - Camerino - Lamerelle, di km. 2+500 (comune di S. Rufo);

46) Galdo - innesto prov. n. 11 (silla - innesto provinciale n. 52) - Lago Termine, di km. 3+500 (comune di Sassano);

47) ponte Pianese - Varco Notar Ercole di Sassano, di km. 2 + 650 (comune di Sassano);

48) per il cimitero, di km. 2 + 950 (comune di Scafati);

49) Cartiera, di km. 1 + 050 (comune di Scafati);

50) ponte Lavis - S. Teodoro, di km. 2 + 000 (comune di Serramezzana);

51) Sessa - Castagneto, di km. 0 + 350 (comune di Sessa Cilento);

52) S. Giovanni, di km. 0 + 350 (comune di Stella Cilento);

53) Amalafede, di km. 0+900 (comune di Stella Cilento);

54) Perillo III, di km. 2 + 500 (comune di Teggiano);

55) Buco - Mazza - S. Marzano, di km. 4 + 800 (comune di Teggiano);

56) Misericordia - Teggiano Centro, di km. 0 + 900 (comune di Teggiano);

57) piazza dei Martiri - frazione Massa, di km. 1 + 163 (comune di Vallo Lucania);

58) Vallo della Lucania - cimitero, di km. 1 + 250 (comune di Vallo Lucania);

59) abitato Valle dell'Angelo - Tempa di Piaggine, di km. 0+600 (comune di Valle dell'Angelo);

60) Funicillo - lago Quaglietta, di km. 2 + 500 (comune di Valva);

Ritenuto pertanto che le suddette strade comunali possano essere classificate provinciali ai sensi dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, sono classificate provinciali le strade comunali di cui alle premesse, dell'estesa complessiva di km. 128 + 068 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1970

Il Ministro: NATALI

(1583)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1970.

Approvazione di una modifica delle condizioni generali di polizza per le assicurazioni sulla vita, presentata dalla rappresentanza generale per l'Italia, in Roma, della compagnia francese « L'Union des Assurances de Paris - L'Union Vie »

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della rappresentanza generale per l'Italia, in Roma, della compagnia francese « L'Union des Assurances de Paris - L'Union Vie », intesa ad ottenere l'approvazione di una modifica delle condizioni generali di polizza per le assicurazioni sulla vita di cui al decreto ministeriale 21 dicembre 1954;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, una modifica delle condizioni generali di polizza per le assicurazioni sulla vita di cui al decreto ministeriale 21 dicembre 1954, presentata dalla rappresentanza generale per l'Italia in Roma, della compagnia francese « L'Union des Assurances de Paris - L'Union Vie ».

Roma, addì 14 febbraio 1970

Il Ministro: MAGRÌ

(1517)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1970.

Revoca dell'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta « S. r. l. Isoardi e C. », con sede in Trieste.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il proprio decreto del 22 febbraio 1968, col quale veniva disposto l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione a suo tempo prestata dalla ditta « S. r. l. Isoardi e C. » di Trieste, per la causale in detto decreto indicata, fino alla concorrenza del 5 % del controvalore in lire italiane di $ 16.360,54 (sedicimilatrecentosessanta e cinquantaquattrocentesimi di dollaro) e di $ 32.282,73 (trentaduemiladuecentottantadue e settantatrecentesimi di dollaro);

Visto il fol. n. 850695, in data 19 agosto 1968 dell'Ufficio italiano dei cambi, col quale detto ufficio comunica di aver provveduto all'incameramento parziale di detta cauzione nell'effettivo importo di Lit. 1.519.991 (unmilionecinquecentodiciannovemilanovecentonovantuno);

Visto il ricorso avanzato in data 14 ottobre 1968 della suddetta ditta « S. r. l. Isoardi e C. » avverso il decreto di incameramento innanzi indicato e la documentazione esibita dalla ditta;

Visto il foglio 14 gennaio 1970, n. 850695, dell'Ufficio italiano dei cambi, col quale, nel darsi comunicazione dell'avvenuto accoglimento, da parte del Ministero del tesoro della domanda di oblazione avanzata dalla ditta, con applicazione della pena pecuniaria ridotta di lire 300.000 (trecentomila), si esprime parere favorevole all'accoglimento del suindicato ricorso avanzato dalla ditta;

Ritenuti fondati i motivi addotti dalla ditta medesima a giustificazione della mancata importazione che ha data causa all'emanazione del decreto ministeriale 22 febbraio 1968, col quale venne disposto l'incameramento;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 22 febbraio 1968, col quale venne disposto l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione a suo tempo versata, con garanzie fidiussorie, dalla ditta «S. r. l. Isoardi e C. » in liquidazione, con sede in Trieste, limitatamente al 5 % del controvalore in lire italiane di $ 16.360,54 (sedicimilatrecentosessanta e cinquantaquattrocentesimi di dollaro) e di $ 32.282,73 (trentaduemiladuecentottantadue e settantatrecentesimi di dollaro).

Art. 2.

Per effetto di detta revoca, si dispone lo svincolo e rimborso a favore della ditta « S. r. l. Isoardi e C. » di Trieste, della somma di Lit. 1.519.991 (unmilionecinquecentodiciannovemilanovecentonovantuno), come innanzi incamerata a favore dell'erario dello Stato.

Art. 3.

L'ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del predetto decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1970

Il Ministro: MISASI

(1518)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1970.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nell'officina annessa alla farmacia G. G. Passalacqua, in Genova.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica n. 2251 del 16 giugno 1958, con il quale la farmacia G. G. Passalacqua fu autorizzata a produrre nel laboratorio annesso alla farmacia stessa in Genova, corso Torino n. 40/*R*, la specialità medicinale chimica denominata « Bronchial » semplice e con efedrina, in sciroppo;

Vista la lettera in data 27 novembre 1969, con la quale i titolari della farmacia sopracitata fanno conoscere che cessano l'attività dell'officina farmaceutica e di conseguenza la produzione della specialità « Bronchial » semplice e con efedrina sciroppo;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nel testo di cui alla legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento n. 478 in data 3 marzo 1927;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla farmacia G. G. Passalacqua l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nell'officina annessa alla farmacia stessa sita in Genova, corso Torino n. 40/*R*, concessa con decreto A.C.I.S. n. 2251 del 16 giugno 1958.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Genova è incaricato della esecuzione e della notificazione del presente decreto.

Roma, addì 18 febbraio 1970

p. *Il Ministro*: DE MARIA

(1687)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1970.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e preparati galenici nell'officina della società di fatto Laboratorio farmaceutico Grando & C., in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica n. 2256 in data 20 giugno 1958, con il quale la società di fatto Laboratorio farmaceutico Grando & C. legalmente rappresentata dal sig. Pietro Grando e dalla sig.ra Angiola Radice in Grando fu autorizzata ad attivare in Milano, via Marco Bruto, 11, una officina farmaceutica per la produzione di specialità medicinali chimiche, purchè registrate;

Visto il proprio decreto n. 2365 del 1° ottobre 1958, con il quale la società predetta fu autorizzata a produrre nella medesima officina preparati galenici nelle forme di sciroppi, soluzioni in genere, pomate e supposte;

Vista la lettera in data 30 dicembre 1969, con la quale il Laboratorio farmaceutico Grando dichiara che ha cessato la propria attività;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nel testo di cui alla legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento n. 478 in data 3 marzo 1927;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla società di fatto Laboratorio farmaceutico Grando & C. l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e preparati galenici nell'officina sita in Milano, via Marco Bruto, 11, concessa con decreto A.C.I.S. n. 2256 del 20 giugno 1958 e decreto ministeriale n. 2365 del 1° ottobre 1958.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Milano è incaricato di provvedere all'esecuzione ed alla notificazione del presente decreto.

Roma, addì 18 febbraio 1970

p. *Il Ministro*: DE MARIA

(1688)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1970.

Revoca, su rinuncia, delle autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici nell'officina della società a r. l. Laboratori biochimici Borio Farneti, in Torino.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica del 30 maggio 1950, con il quale la ditta Giorgio Borio fu autorizzata ad attivare in Torino, via Bardonecchia, 20, una officina farmaceutica per la produzione di specialità medicinali;

Visto il decreto ACIS n. 288 del 3 agosto 1955 con il quale la ditta Laboratorio chimico e biologico Giorgio Borio fu autorizzata a produrre nella stessa officina specialità medicinali biologiche ed il successivo decreto ACIS n. 2275 del 3 luglio 1958, con il quale la società a r. l. Laboratorio biochimico Borio Farmenti, legalmente rappresentata dal dott. Giovannetti Ercole, fu autorizzata a produrre nell'officina medesima, preparati galenici, limitatamente alle forme in sciroppi semplici e medicati, compresse, fiale, polveri e supposte;

Vista la lettera in data 1° dicembre 1969, con la quale la società sopracitata ha fatto conoscere di rinunciare alle autorizzazioni rilasciate all'officina farmaceutica sita in Torino, via Bardonecchia, 20, e di avere abbandonato i locali ove l'officina stessa aveva sede;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nel testo di cui alla legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla società Laboratori biochimici Borio Farneti l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici concessa, rispettivamente, con decreti ACIS del 30 maggio 1950, n. 288 del 3 agosto 1955 e n. 2275 del 3 luglio 1958.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Torino è incaricato della esecuzione e della notificazione del presente decreto.

Roma, addì 18 febbraio 1970

p. *Il Ministro*: DE MARIA

(1686)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1970.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Circolo familiare Voghera, società cooperativa a r. l. », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria effettuata il 1° dicembre 1969 alla società cooperativa « Circolo familiare Voghera, società cooperativa a r. l. », con sede in Milano, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa « Circolo familiare Voghera, società cooperativa a r. l. », con sede in Milano, costituita per rogito notaio dott. Lelio Ruggeri, in data 21 aprile 1949, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Giovanni Ambrosoli ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(1673)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1970.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa di consumo del popolo », società cooperativa a r. l., con sede in Corte Palasio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista l'istanza in data 9 ottobre 1969, con la quale il dott. prof. Vito Lombardo, liquidatore ordinario della società « Cooperativa di consumo del popolo, società cooperativa a r. l. », con sede in Corte Palasio (Milano), nominato con ordinanza in data 28 febbraio 1968 del Tribunale di Lodi, ha chiesto che la predetta cooperativa venga posta in liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze degli accertamenti effettuati dall'U.P.L.M.O di Milano alla cooperativa in questione dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società « Cooperativa di consumo del popolo, società cooperativa a r. l. », con sede in Corte Palasio (Milano), costituita per rogito notaio dott. Signoris Osvaldo, in data 26 luglio 1946, è posta in liquidazione

coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. prof. Vito Lombardo ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1970

(1675) *Il Ministro*: DONAT-CATTIN

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1970.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa di consumo fra lavoratori del comune di Torre d'Isola », società cooperativa a r.l., con sede in Torre d'Isola.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria effettuata il 27 e 28 giugno 1969 alla società « Cooperativa di consumo fra lavoratori del comune di Torre d'Isola, società cooperativa a r. l. », con sede in Torre d'Isola (Pavia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società « Cooperativa di consumo fra lavoratori del comune di Torre d'Isola, società cooperativa a r.l . », con sede in Torre d'Isola (Pavia), costituita per rogito notaio avv. Carlo Alberto Dell'Acqua, in data 3 agosto 1945, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il dott. Cesare Antoninetti ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1970

(1674) *Il Ministro*: DONAT-CATTIN

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1970.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « III Salone internazionale della profumeria e cosmesi », in Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « III Salone internazionale della profumeria e cosmesi » che avrà luogo a Bologna dal 28 aprile al 3 maggio 1970, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 19 febbraio 1970

p. *Il Ministro*: SAVIO

(1723)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1970.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Salone-mercato dell'abbigliamento », in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Salone-mercato dell'abbigliamento modaselezione » che avrà luogo a Torino dal 16 al 19 aprile 1970, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 19 febbraio 1970

p. *Il Ministro*: SAVIO

(1726)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1970.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXXIV Mostra-mercato internazionale dell'artigianato », in Firenze.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXXIV Mostra-mercato internazionale dell'artigianato » che avrà luogo a Firenze dal 24 aprile al 7 maggio 1970, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 19 febbraio 1970

p. *Il Ministro*: SAVIO

(1725)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1970.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « VII Fiera internazionale del libro per l'infanzia e la gioventù » e nella « IV Mostra internazionale degli illustratori », in Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « VII Fiera internazionale del libro per l'infanzia e la gioventù e nella IV Mostra internazionale degli illustratori » che avranno luogo a Bologna dal 1° al 5 aprile 1970, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 19 febbraio 1970

p. *Il Ministro*: SAVIO

(1727)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1970.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « XVI Salone nazionale della calzatura, macchine, pelletterie, materie prime e accessori », in Padova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XVI Salone nazionale della calzatura, macchine, pelletterie, materie prime e accessori » che avrà luogo a Padova dal 25 al 28 aprile 1970, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 19 febbraio 1970

p. *Il Ministro*: SAVIO

(1722)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1970.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XLVIII Fiera di Milano - Campionaria internazionale ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XLVIII Fiera di Milano -

Campionaria internazionale » che avrà luogo a Milano dal 14 al 25 aprile 1970, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 19 febbraio 1970

p. *Il Ministro*: SAVIO

(1728)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1970.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di alcune condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni « Italia assicurazioni », con sede in Genova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « Italia assicurazioni », con sede in Genova, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le seguenti condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni « Italia assicurazioni », con sede in Genova:

tariffa 12 (M-F), relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita immediata pagabile finchè è in vita l'assicurato (estensione tassi di cui al decreto ministeriale 26 maggio 1964);

tariffa 2 ACQ, relativa all'assicurazione a premio unico di mensilità temporanee certe pagabili dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso;

tariffa 9R/ind-C, relativa all'assicurazione complementare a premio annuo, per garantire, in caso d'invalidità, l'esonero dal pagamento dei premi relativi alla assicurazione di rendita vitalizia differita a premi e prestazioni adeguabili in base ad un parametro determinato;

tariffa 103, relativa alla capitalizzazione a premio annuo, per contratti collettivi di modesta importanza;

tariffa 104, relativa alla capitalizzazione a premio annuo, per contratti collettivi di notevole importanza;

condizioni generali di polizza per l'assicurazione sulla vita (in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 26 maggio 1964);

condizioni particolari di polizza relative alle assicurazioni temporanee per il caso di morte, connesse alle operazioni di cessione del quinto dello stipendio;

condizioni particolari di polizza per l'adeguamento facoltativo delle prestazioni ad eventuali variazioni dell'indice del costo della vita, nei contratti con adeguamento automatico;

condizioni particolari di polizza per le assicurazioni che prevedono l'adeguamento annuale delle prestazioni in base ad un parametro determinato (in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 22 luglio 1969);

condizioni generali di polizza per la capitalizzazione a premio annuo, per contratti collettivi.

Roma, addì 20 febbraio 1970

Il Ministro: MAGRÌ

(1781)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1970.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Grosseto.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Ritenuto che l'« Ente Maremma per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale » ha chiesto, ai sensi dello art. 10 della citata legge, la classificazione tra le comunali della strada di bonifica di « Talamone » (dalla strada provinciale « Fonteblanda-Talamone » alla strada vicinale « della Valentina »);

Ritenuto che il comune di Orbetello ha espresso al riguardo parere contrario;

Ritenuto che il Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto 14 maggio 1963, n. 924, ha espresso il parere che la strada suindicata possa essere classificata provinciale, unitamente, però, al tratto della strada vicinale « della Valentina » collegante la strada in parola medesima alla strada statale « Aurelia »;

Ritenuto che l'amministrazione provinciale di Grosseto, interpellata in proposito, con delibera 16 marzo 1964, n. 8, ha espresso parere favorevole a condizione, però, che la strada di « Talamone » venga prolungata fino a raggiungere la strada provinciale « dell'Alberese » con l'esclusione dei passaggi a livello;

Ritenuto che con ministeriale 18 giugno 1965, n. 2323, è stata invitata l'amministrazione provinciale in parola ad esprimersi esclusivamente in ordine al tracciato così come è stato proposto con il voto anzidetto;

Ritenuto che l'amministrazione provinciale di Grosseto con atto 3 novembre 1966, n. 2071, ha deliberato di dichiarare che la strada di « Talamone » secondo l'attuale tracciato non possiede i requisiti di cui all'art. 4;

Ritenuto che il Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto interlocutorio, 16 maggio 1967, n. 501, ha chiesto l'integrazione di alcuni atti;

Ritenuto che il Consiglio superiore dei lavori pubblici, a seguito della integrazione dei suddetti atti, con voto 12 dicembre 1967, n. 1962, ha espresso nuovamente parere favorevole alla provincializzazione della strada di che trattasi secondo il tracciato a suo tempo suggerito (dall'innesto strada provinciale « Fonteblanda-Talamone » all'innesto con la strada statale « Aurelia »);

Ritenuto che l'amministrazione provinciale interessata nonostante ripetuti solleciti, non ha fatto conoscere il proprio parere in merito;

Visto l'atto n. 932/69 in data 11 novembre 1969, con il quale il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole alla provincializzazione della strada di che trattasi secondo il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici (dall'innesto strada provinciale « Fonteblanda-Talamone » all'innesto con la strada statale « Aurelia »);

Ritenuto quindi, che la strada di cui sopra può essere classificata provinciale, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 104, è classificata provinciale la strada di bonifica di « Talamone », dall'innesto strada provinciale « Fonteblanda - Talamone », località idrovora, all'innesto con la strada statale « Aurelia », dell'estesa di km. 3 + 700 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1970

Il Ministro: NATALI

(1886)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1970.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Bergamo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 104;

Visto l'atto 9 luglio 1969, n. 87, con il quale l'amministrazione provinciale di Bergamo ha deliberato di esprimere parere favorevole alla classificazione a provinciale della strada comunale « Serina-Cornalba » che unisce il comune di Serina, attraverso le frazioni di San Pantaleone e Grumello, al comune di Cornalba, della lunghezza di km. 2 + 000 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario);

Visto il voto 10 novembre 1969, n. 1870, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola ha i requisiti voluti dall'articolo 4/*a-b* della legge n. 126;

Ritenuto che la suddetta strada, può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse di km. 2 + 000, è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1970

Il Ministro: NATALI

(1887)

DECRETO PREFETTIZIO 12 febbraio 1970.

Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Bari.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visto il proprio decreto n. 4762/Gab. del 17 novembre 1969, con il quale è stato ricostituito il consiglio provinciale di sanità per il triennio novembre 1969-novembre 1972;

Considerato che il componente prof. Pasquale Del Prete, esperto nelle materie amministrative, con lettera in data 14 dicembre 1969 ha rassegnato le dimissioni dall'incarico per motivi personali;

Ravvisato, pertanto, la necessità di provvedere alla sua sostituzione;

Sentito il medico provinciale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il dott. Donato Ressa, vice prefetto ispettore della prefettura di Bari è nominato componente del consiglio provinciale di sanità, quale esperto nelle materie amministrative, in sostituzione del prof. Pasquale Del Prete, dimissionario.

Bari, addì 12 febbraio 1970

Il prefetto: PIGNATARO

(1539)

DECRETO PREFETTIZIO 23 febbraio 1970.

Nomina di componenti il consiglio provinciale di sanità di Cuneo.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visto il precedente decreto n. 3571/13.10 Gab., del 20 dicembre 1967, ricostitutivo del consiglio provinciale di sanità per il triennio 20 dicembre 1967-20 dicembre 1970;

Atteso che occorre provvedere alla nomina del rappresentante del collegio provinciale dei tecnici di radiologia medica designato nella persona della signora Giovanna Scrivano con nota del presidente del collegio n. 10/69, in data 2 dicembre u.s.;

Considerato, altresì, che si rende necessaria la sostituzione del cav. uff. Mario Bovo, già presidente dello ospedale di Saluzzo e, come tale, scelto quale rappresentante di amministrazione ospedaliera, con il nuovo presidente di detto ospedale dott. Aldo Ruata;

Vista infine la nota n. 18, in data 2 febbraio 1970, con la quale il collegio delle infermiere professionali A.S.V. chiede, a seguito delle elezioni del nuovo consiglio del collegio, la sostituzione in seno al consesso in parola della signora Edda Passera-Sclavo con la signorina Elena Lisi;

Sentito il medico provinciale;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Le seguenti persone sono chiamate a far parte del consiglio provinciale di sanità, per il triennio in corso, in rappresentanza degli enti a fianco di ciascuno indicati:

1) Ruata dott. Aldo, presidente dell'ospedale civile di Saluzzo, in sostituzione del cav. uff. Mario Bovo, dimissionario;

2) Scrivano Giovanna, rappresentante del collegio provinciale tecnici di radiologia medica;

3) Lisi Elena, rappresentante del collegio infermiere professionali A.S.V., in sostituzione della signora Edda Passera-Sclavo.

Cuneo, addì 23 febbraio 1970

Il prefetto: LATTARI

(1784)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 1/1970 del 4 marzo 1970. Definizione delle ulteriori integrazioni, per il 1968, alle imprese elettriche distributrici.

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 1158 del 18 gennaio 1967 che stabilisce il riconoscimento di una ulteriore integrazione a favore delle imprese elettriche minori che non si trovino nella condizione economica di assicurare i servizi della produzione e della distribuzione dell'energia elettrica;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 1217 del 21 maggio 1969 e n. 1227 del 16 luglio 1969;

Considerata la necessità di corrispondere alle imprese elettriche minori non trasferite all'E.N.E.L. la ulteriore integrazione prevista in base alle richieste ed agli accertamenti all'uopo effettuati;

Sentita la Commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1947);

Delibera:

A seguito delle domande presentate dalle imprese interessate, in base alle disposizioni di cui al provvedimento n. 1158 del 18 gennaio 1967, punto 5), allo scopo di ottenere la ulteriore integrazione per il 1968, e accertate le condizioni di cui al citato provvedimento, si dispone che il fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche corrisponda alle imprese elettriche distributrici in appresso elencate, una ulteriore integrazione per ogni kWh venduto a terzi nel 1968, determinato con i criteri stabiliti al punto 3) del predetto provvedimento n. 1158, nella misura per ciascuna impresa indicata e a saldo di quanto spettante per il 1968 a tale titolo:

	Lire al kWh
1. S.I.P.P.I.C. - Capri (Napoli)	4,50
2. Elettrica Liparese - Lipari (Messina)	5,50
3. S.MED.E. - Pantelleria (Trapani)	10—
4. Elettrica Ponzese - Ponza (Latina)	4—
5. S.I.E. - Isola del Giglio (Grosseto)	16—
6. Off. El. Accardi - Favignana (Trapani)	5—
7. S.E.L.I.S. - Lampedusa (Agrigento)	17—
8. D'Anna e Bonaccorsi - Ustica (Palermo)	18—
9. Bofondi Carlo - Marettimo (Trapani)	12—
10. Germano ind. el. - Isole Tremiti (Foggia)	16—
11. A.E.M. di S. Marina Salina (Messina)	11—
12. Campo Egidio - Levanzo (Trapani)	13—
13. A.E.M. di Linosa - Gestione Selis (Agrigento)	100—
14. Nolana ind. el. - Nola (Napoli)	10—
15. S.E.E. - Petralia Sottana (Palermo)	7—
16. G.B. De Filippi - Genova	3—
17. Tobia Lerza & Figli - Forlì del Sannio (Campobasso)	9—
18. F.lli Elmi - Savignano di Grizzana (Bologna)	5—
19. Lazzari Elio - Imola (Bologna)	30—
20. Idr. Garga - Cassano Jonio (Cosenza)	1—
21. Idr. del Carpino - Napoli	3,50
22. Brizzi Vito & Lino - Alfero di Verghereto (Forlì)	2—
23. Idr. Fabrizi - Catanzaro	10—
24. El. Girardi - Condove (Torino)	50—
25. Longhi Luigi - Casteldelci (Pesaro)	6—
26. Bovicelli F. - Casteldelci (Pesaro)	30—
27. Odoardo Zecca - Pescara	zero
28. A.E.M. di Farnese (Viterbo)	zero
29. Immobiliare Calabra - Ferdinandea (Reggio Calabria)	zero
30. Idr. Cropani - Cropani (Catanzaro)	zero
31. A.E.C. Montecompatri (Roma)	zero
32. A.E.C. Castel del Monte (L'Aquila)	zero

Roma, addì 4 marzo 1970

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
Presidente della giunta
MAGRÌ

(1988)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa ed. « Monte Becco », con sede in Canepa di Sori

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 febbraio 1970, la società cooperativa ed. « Monte Becco », con sede in Canepa di Sori (Genova), costituita per rogito Gritta Tassorello, in data 25 maggio 1951, repertorio n. 4619, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Silvio di Gennaro.

(1620)

Scioglimento della società « Cooperativa agricola boffalorese », con sede in Boffalora Ticino

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 febbraio 1970, la società « Cooperativa agricola boffalorese », con sede in Boffalora Ticino (Milano), costituita per rogito Ferrari, in data 16 aprile 1964, repertorio n. 34841, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Francesco Caimi.

(1621)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'« Ospedale della Misericordia », di Montevarchi, ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 300.10.III.5/2/3340, in data 22 dicembre 1969, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'« Ospedale della Misericordia », di Montevarchi (Arezzo), è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici, con sede presso l'ospedale medesimo.

(1618)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevuta di debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 2

E' stato denunciato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 13 Mod. 241 D.P. — Data: 19 luglio 1969 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Pistoia — Intestazione: Checchi Nello — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 5500.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(1165)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 45

Corso dei cambi del 6 marzo 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	629,30	628,70	628,45	628,73	628,50	629,30	628,50	628,73	629,30	628,85
Dollaro canadese .	586,55	586 —	586,25	586 —	585,70	586,65	585,90	586 —	586,55	586,40
Franco svizzero .	146,10	145,85	145,70	145,85	145,75	146,10	145,83	145,85	146,10	145,87
Corona danese .	83,95	83,87	83,82	83,875	83,80	83,95	83,84	83,875	83,95	83,90
Corona norvegese .	88,11	88,01	88 —	88,02	87,90	88,11	88,005	88,02	88,11	88 —
Corona svedese	120,91	120,82	120,80	120,87	120,80	120,95	120,83	120,87	120,91	120,85
Fiorino olandese	172,97	172,80	172,85	172,845	172,60	172,95	172,80	172,845	172,97	172,90
Franco belga .	12,67	12,657	12,67	12,6580	12,66	12,67	12,655	12,6580	12,67	12,66
Franco francese . .	113,53	113,43	113,52	113,42	113,40	113,55	113,39	113,42	113,53	113,45
Lira sterlina . .	1514,70	1512,50	1511,50	1512,45	1512 —	1514,70	1512 —	1512,45	1514,70	1512,95
Marco germanico .	170,74	170,66	170,62	170,65	170,60	170,75	170,62	170,65	170,74	170,70
Scellino austriaco .	24,33	24,30	24,30	24,3045	24,30	24,33	24,30	24,3045	24,33	24,33
Escudo portoghese	22,13	22,10	22,10	22,09	22,15	22,13	22,115	22,09	22,13	22,13
Peseta spagnola	9,01	9 —	9,015	9,008	9 —	9,01	9,01	9,008	9,01	9 —

Media dei titoli del 6 marzo 1970

Rendita 5 % 1935	90,825
Redimibile 3,50 % 1934 .	98,475
» 3,50 % (Ricostruzione)	80,475
» 5 % (Ricostruzione)	93,925
» 5 % (Riforma fondiaria)	85,15
» 5 % (Città di Trieste)	91,50
» 5 % (Beni esteri) . .	85,35
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	85,90
» 5,50 % » » 1968-83	88,875
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	98,90
» » » 5,50 % 1976 .	99,75
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,30
» » » 5,50 % 1977 .	99,65
» » » 5,50 % 1978 .	99,375
» » » 5,50 % 1979 .	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971) .	98,425
» 5 % (» 1° aprile 1973)	93,825
» 5 % (» 1° aprile 1974)	92,525
» 5 % (» 1° aprile 1975)	91,925
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	91,675
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	91,075
» 5 % (» 1° aprile 1978)	90,875

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 marzo 1970

Dollaro USA .	628,615
Dollaro canadese	585,95
Franco svizzero	145,84
Corona danese . .	83,857
Corona norvegese .	88,012
Corona svedese	120,85
Fiorino olandese	172,822
Franco belga	12,656
Franco francese	113,405
Lira sterlina .	1512,225
Marco germanico .	170,635
Scellino austriaco	24,302
Escudo portoghese	22,102
Peseta spagnola	9,009

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Bagheria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1970, il comune di Bagheria (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 285.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1647)

Autorizzazione al comune di Cerignola ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1970, il comune di Cerignola (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 50.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1648)

Autorizzazione al comune di Aiello Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1970, il comune di Aiello Calabro (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.600.585, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1649)

Autorizzazione al comune di Buonvicino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1970, il comune di Buonvicino (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.313.865, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1650)

Autorizzazione al comune di Reino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1970, il comune di Reino (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.763.167, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1651)

Autorizzazione al comune di Melara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1970, il comune di Melara (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.458.485, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1652)

Autorizzazione al comune di Montecastrilli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1970, il comune di Montecastrilli (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.310.602, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1653)

Autorizzazione al comune di Ceglie Messapico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1970, il comune di Ceglie Messapico (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 231.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1654)

Autorizzazione al comune di Cave ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1970, il comune di Cave (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.944.018, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1655)

Autorizzazione al comune di Castel San Giorgio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1970, il comune di Castel San Giorgio (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.237.864, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1656)

Autorizzazione al comune di Bracciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1970, il comune di Bracciano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.593..333, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1657)

Autorizzazione al comune di Anguillara Sabazia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1970, il comune di Anguillara Sabazia (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.190.381, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1658)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 20 giugno 1969 al 31 agosto 1969 a norma dei Regolamenti C.E.E. nn. 1136/69, 1185/69, 1280/69, 1326/69, 1374/69, 1447/69, 1513/69, 1570/69, 1601/69, 1644/69 e 1695/69 ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625) (1) dal 20-6-1969 al 3-7-1969	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625) (1) dal 4-7-1969 al 31-8-1969
10.06		Riso:		
		A. greggio o semigreggio (non pilato):		
		II. Riso semigreggio (non pilato):		
	ex 04	a. di cui almeno il 90% dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:		
		- Per le esportazioni verso la zona I (2)	4,462	5,560
		- Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	3,600	4,700
	ex 04	b. altro:		
		- Per le esportazioni verso la zona I (2)	4,672	5,770
		- Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi .	3,800	4,900

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u. c.) per 100 kg (1 u. c. = lire italiane 625) (1) dal 20-6-1969 al 3-7-1969	dal 4-7-1969 al 31-8-1969
10.06 (segue)		B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:		
		I. di cui almeno il 90% dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:		
	07	a. Riso semilavorato:		
		- Per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Jugoslavia	3,892 (3)	5,300 (3)
		- Per le esportazioni verso la zona I (2)	6,875 (3)	8,285 (3)
		- Per le esportazioni verso le zone II e III (2)	7,155 (3)	7,155 (3)
		- Per le esportazioni verso le zone IV e V (2)	7,955 (3)	9,365 (3)
		- Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	5,446 (3)	6,855 (3)
	11	b. Riso lavorato a fondo:		
		- Per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Jugoslavia	4,145 (3)	5,645 (3)
		- Per le esportazioni verso la zona I (2)	7,325 (3)	8,825 (3)
		- Per le esportazioni verso le zone II e III (2)	7,625 (3)	7,625 (3)
		- Per le esportazioni verso le zone IV e V (2) . .	8,475 (3)	9,975 (3)
		- Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi .	5,800 (3)	7,300 (3)
		II. altro:		
	14	a. Riso semilavorato:		
		- Per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera .	4,557 (3)	5,955 (3)
		- Per le esportazioni verso la zona I (2) . . .	8,551 (3)	9,950 (3)
		- Per le esportazioni verso le zone II e III (2) . .	8,741 (3)	8,741 (3)
		- Per le esportazioni verso le zone IV e V (2) . . .	9,481 (3)	10,880 (3)
		- Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi . .	6,996 (3)	8,395 (3)
	17	b. Riso lavorato a fondo:		
		- Per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera . .	4,885 (3)	6,385 (3)
		- Per le esportazioni verso la zona I (2) . . .	9,165 (3)	10,665 (3)
		- Per le esportazioni verso le zone II e III (2) . .	9,365 (3)	9,365 (3)
		- Per le esportazioni verso le zone IV e V (2) . .	10,165 (3)	11,665 (3)
		- Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi . .	7,500 (3)	9,000 (3)
	21	C. Spezzato	1,800	1,800

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(2) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: *a)* Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.

ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).

ZONA III: *a)* Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).

ZONA IV: *a)* Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e Paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud.

ZONA V: *a)* I Paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(3) La restituzione è fissata per un riso contenente in peso 5%, al massimo, di rotture di riso.
Quando il riso esportato contiene una percentuale di rotture superiore al 5% la restituzione viene diminuita come segue:

Percentuale di rotture	Percentuale di diminuzione della restituzione
più di 5 e fino al 10	2
più di 10 e fino al 15	4
più di 15 e fino al 20	6
più di 20 e fino al 30	15
più di 30 e fino al 40	30
più di 40	100

(826)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 novembre 1969, n. 3273/2, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1970, registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 28, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto in data 22 dicembre 1966 dall'I.A.C.P. di Milano avverso la deliberazione 17 giugno 1966, n. 1451/1504/65, adottata dalla commissione regionale per la Lombardia di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 nei confronti dei signori La Cava Raffaele, Granata Bruno, Baldini Ubaldo, Tellini Giovanni, Gilardoni Amedeo e Zufferli Liboria.

(1622)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Hône

Con decreto 25 settembre 1969, n. 712, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Hône (Aosta), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 25, mappale 238, di mq. 120 ed indicato nella planimetria rilasciata il 1° giugno 1968 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Aosta che fa parte integrante del decreto stesso.

(1623)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di letteratura italiana presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università abruzzese « G. D'Annunzio », sede di Chieti.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università abruzzese « Gabriele D'Annunzio », sede di Chieti, è vacante la cattedra di letteratura italiana, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1929)

Vacanza della cattedra di clinica ostetrica e ginecologica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova, è vacante la cattedra di clinica ostetrica e ginecologica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1964)

Avviso per smarrimento di diploma di laurea

La dott.ssa Gigliola Raja, nata a Palermo il 31 maggio 1920, ha dichiarato di avere smarrito i diplomi di laurea in lettere e medicina e chirurgia conseguiti presso l'Università di Palermo rispettivamente l'11 novembre 1942 e il 18 luglio 1950.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori dei diplomi smarriti a consegnarli all'Università di Palermo.

(1611)

Avviso per smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

L'ing. Luciano Santi, nato a Firenze il 18 giugno 1932, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere rilasciatogli dalla Università di Pisa in data 6 agosto 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Pisa.

(1612)

Il dott. Sergio Tosi, nato a Milano il 5 febbraio 1937, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Milano in data 3 maggio 1963.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Milano.

(1613)

Il dott. Lorenzo Marcucci, nato a Roma il 15 marzo 1937, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Roma in data 21 aprile 1964.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(1614)

Avviso di rettifica

Nel dispositivo del decreto ministeriale 26 luglio 1968 « Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel territorio del comune di Belluno », e nel verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Belluno, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 21 ottobre 1968:

dove è scritto:

foglio n. 72: mappali ..... 169 e 173 porzione, ...
foglio n. 59: mappali ..... 595 e 581 porzione, 590, 231, 594 e 250 porzione, ...
foglio n. 60: mappali ..... 167 e 195 porzione, ...

leggasi rispettivamente:

foglio n. 72: mappali ..... 169, 173 porzione .....
foglio n. 59: mappali ..... 595, 581 porzione, 590, 231, 594, 250 porzione, ...
foglio n. 60: mappali ..... 167, 195 porzione .....

(1918)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di San Pietro Capofiume, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in San Pietro Capofiume, frazione del comune di Molinella, in liquidazione coatta.

Nella riunione del 23 febbraio 1970, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di San Pietro Capofiume, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in San Pietro Capofiume, frazione del comune di Molinella (Bologna), in liquidazione coatta, il cav. uff. Pier Alvise Biolo è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma ottavo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(1963)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso per esami a quaranta posti di ingegnere in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1964, n. 2, concernente le norme per il riordinamento dei ruoli organici del Ministero dell'industria e del commercio;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613, riguardante, tra l'altro l'ampliamento del ruolo tecnico della carriera direttiva del Corpo delle miniere;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami a quaranta posti di ingegnere in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quaranta posti di ingegnere in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso della laurea in ingegneria conseguita nella facoltà di ingegneria o istituti superiori equiparati dello Stato.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Art. 3.

Gli aspiranti, per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche degli altri seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

5) avere compiuto 18 anni di età e non averne oltrepassato 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo organico, per la quale si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

b) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle formazioni armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) a 39 anni per i capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra di essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione delle elevazioni di cui alle lettere *a)* e *b)*.

L'elevazione di cui alla lettera *a)* si cumula con quella di cui alla lettera *b)* ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età, ai sensi dell'art. 2, punto 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine, con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, per i mutilati ed invalidi di guerra altoatesini e loro congiunti in caso di morte e di irreperibilità per cause di servizio di guerra, o attinente alla guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per le vedove ed orfani di guerra e per le vedove ed orfani di caduti per causa di servizio, di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, per gli aspiranti che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 14 ottobre 1966, n. 851, mentre per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

VI) per gli assistenti ordinari delle università e degli istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e nei confronti di assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituti di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i 40 anni, ai sensi dell'art. 2, punto 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età: per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda ed anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovranno pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione 2ª (concorsi), via Molise, 2, Roma, entro il termine perentorio di giorni sessanta dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero (Gabinetto).

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dai precedenti articoli 3, punto 5), e 4) possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego, con la dichiarazione negativa nel caso in cui il concorrente non abbia mai prestato servizio;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 5 del presente decreto di concorso non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 7.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei mutilati e invalidi civili, delle vedove ed orfani di guerra, delle vedove ed orfani di caduti per servizio, dei mutilati e invalidi del lavoro e delle altre categorie previste dalla legge n. 851, del 14 ottobre 1966, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati, che abbiano superato la prova orale, dovranno produrre, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento della apposita comunicazione, i seguenti documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione, i prigionieri delle Nazioni Unite e gli appartenenti alle categorie assimilate, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre la dichiarazione integrativa, in carta bollata, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

b) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi al grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico e coloro che hanno riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre, in carta bollata, attestazione del prefetto della provincia, in cui hanno la residenza;

e) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati ed invalidi di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione o il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero la dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali indicati nell'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

f) i mutilati e gli invalidi per cause di servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica di invalido per servizio;

g) gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla commissione prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche;

h) i mutilati e gli invalidi civili dovranno produrre la dichiarazione rilasciata a norma della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

i) gli orfani dei caduti di guerra dovranno presentare un certificato, in carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità.

Le vedove di guerra dovranno presentare un certificato redatto nell'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

l) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato rilasciato dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre, oppure un certificato in carta bollata del sindaco del comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità; i figli dei mutilati ed invalidi per causa di servizio dovranno invece produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata dall'amministrazione alla quale il genitore apparteneva, in relazione alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

n) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta bollata, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948;

o) i profughi dei territori di confine, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto luogotenenziale 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dei territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del

territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta da bollo da L. 400, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata dal prefetto della provincia ove risiedono, o dal prefetto di Roma, se residenti all'estero;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta da bollo da L. 400, della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa, dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) che la famiglia stessa è composta di almeno sette figli viventi, computando tra essi i figli caduti in guerra;

s) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400, dell'autorità militare;

t) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari o gli assistenti straordinari, volontari od incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione;

u) i mutilati e gli invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro presenteranno un certificato in carta da bollo, rilasciato dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati od invalidi del lavoro;

v) i candidati dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato di servizio, in carta bollata, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante esibizione di documenti idonei.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962, di cui nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 20 agosto 1962, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5) e 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti.

Questi ultimi dovranno essere redatti, per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi, nelle medesime forme indicate per i documenti elencati nell'art. 7 del presente decreto;

C) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

D) certificato di godimento dei diritti politici in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo;

F) certificato medico, in carta da bollo, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4 ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in regola con il bollo, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) ed *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, aggiornata a data recente, in carta da bollo, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, pos-

sono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *F*) e *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) ed *F*) del precedente art. 8 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) ed *F*) del precedente art. 8, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certicato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza comprovante le condizioni di povertà, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, tabella allegato *B*, art. 27.

Art. 10.

I documenti che perverranno al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 7 e 8 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'ufficio presso cui è depositato.

Art. 11.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 5.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, comma secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro, a norma dell'art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 3.

Art. 12.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed in una prova orale nelle materie indicate secondo il seguente programma:

Prove scritte

a) Giacimenti minerari:

Il giacimento minerario inteso in senso industriale. Classifica dei giacimenti in base alle caratteristiche principali (minerali e materie utili e stato di aggregazione relativa, forma e giacitura dei corpi mineralizzati). Caratteristiche essenziali dei giacimenti in rapporto alle modalità di prospezione, ricerca, esplorazione e coltivazione (forma, volume, tenore medio e tenore locale, granulometria, permeabilità e porosità, caratteristiche meccaniche, pressioni, temperature, ossidabilità, ecc.). Caratteristiche dei principali tipi di giacimenti in rapporto alle condizioni di formazione. Giacimenti di origine ignea, esogena e metamorfica. Influenza delle variazioni posteriori (tettonica, diagenesi, metamorfismo) sulle caratteristiche dei giacimenti. Mezzi e metodi di prospezione con particolare riguardo ai metodi geofisici e geochimici. Campionatura e valutazione economica dei giacimenti.

b) Arte mineraria:

Ricerca e coltivazione dei giacimenti di minerali metalliferi e non metalliferi (esclusi gli idrocarburi liquidi e gassosi) e di prodotti di cava.

Lavorazioni in sotterraneo. Esplosivi. Statica dei vuoti. Armamento. Tracciamento e preparazione. Metodi di coltivazione. Scavo di gallerie e pozzi. Ventilazione ed eduzione. Trasporti ed estrazione. Aria compressa; Elettrificazione. Lavorazioni a cielo aperto.

Sicurezza dei lavori estrattivi e prevenzione infortuni. Preparazione e arricchimento dei minerali. Considerazioni economiche. Frantumazione e macinazione. Vagliatura e classificazione. Arricchimento per via fluidogravimetrica, per flottazione, per via magnetica ed elettrostatica. Controllo e previsione dei risultati.

c) Idrocarburi liquidi e gassosi:

Origine del petrolio e del gas naturale. Condizioni di accumulo dei giacimenti.

Prospezioni geofisiche con vari mezzi e sistemi. Perforazioni esplorative.

Sistema Rotary: potenza e trasmissione, apparecchiature, circolazione, fanghi, condotta di lavoro. Colonne di rivestimento. Chiusura delle acque: cementazioni. Carotaggi e diagrafie nei pozzi. Accertamento della produttività di formazioni indiziate. Completamento dei pozzi. Sviluppo del campo.

Caratteristiche dei serbatoi naturali di petrolio e di gas. Drenaggio degli idrocarburi dalle rocce serbatoio. Caratteristiche di produzione dei pozzi. Erogazione spontanea e suo controllo. Pompaggio. Recupero secondario. Raccolta, deposito e trasporto degli idrocarburi.

Tutela del giacimento. Norme di sicurezza e di prevenzione degli infortuni.

Prova orale

La prova orale, oltre che sulle materie che formano oggetto delle prove scritte, verterà sulle seguenti:

Nozioni di legislazione mineraria;
Nozioni di statistica;
Nozioni di diritto amministrativo;
Lingua estera a scelta del candidato tra il francese; l'inglese e il tedesco (traduzione di brani tecnici).

Prova facoltativa di lingue estere

Francese, inglese o tedesco. La lingua prescelta dai candidati, indicata nella domanda di ammissione al concorso, dovrà essere diversa da quella scelta per la prova orale obbligatoria.

Prova scritta

La prova consisterà in una traduzione dalla lingua italiana con l'uso del vocabolario, di un brano tecnico.

Prova orale

La prova orale consisterà nella lettura e traduzione di un brano ed in una conversazione in cui i concorrenti dovranno dare prova di conoscere completamente la lingua estera facoltativa prescelta.

Art. 13.

La commissione esaminatrice del concorso, da nominare con successivo decreto ministeriale, sarà composta:

a) da un presidente scelto fra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente;

b) da due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove d'esame;

c) da due funzionari delle carriere direttive dell'amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione o corrispondente.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe o corrispondente.

Alla commissione devono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue estere.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo in Roma.

Le date delle prove scritte saranno stabilite con successivo decreto e quelle della prova orale saranno fissate direttamente dalla commissione.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dello inizio di esse.

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata, dell'aspirante;

2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto;

7) carta d'identità.

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme stabilite dal capitolo 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per ciascuna prova obbligatoria saranno assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo che cominceranno a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Per la prova scritta facoltativa di lingua estera saranno assegnate ai candidati non più di due ore di tempo. Scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato. Dovranno in ogni caso, allegare le minute.

Art. 17.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ognuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte obbligatorie e del voto ottenuto in quella orale.

Ai candidati che avranno superato la prova facoltativa di lingue estere verrà assegnato fino ad un punto in aumento della somma dei voti di cui al precedente comma.

Coloro che non avranno riportato la sufficienza nelle prove scritte facoltative di lingua estera non potranno ottenere l'ammissione alle relative prove orali.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con la indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e affisso nel medesimo giorno all'albo della amministrazione.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè agli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365 ed allo art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata, nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 18.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di ingegneri in prova (ex coeff. 271) nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere e conseguiranno la nomina ad ingegnere se ritenuti idonei dal consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

A coloro che conseguiranno la nomina a ingegnere in prova sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza, oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la destinazione loro assegnata, ai sensi dell'art. 26 della legge 15 aprile 1961, n. 291.

Sono esonerati dal periodo di prova soltanto i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente, di questa o di altra amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova o disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso, ai sensi dello art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Art. 19.

Il Ministro ha la facoltà di far compiere agli impiegati della carriera direttiva del ruolo tecnico che rivestano la qualifica di ingegnere, un corso di perfezionamento teorico e pratico della durata di uno o due anni presso facoltà o scuola superiore delle miniere, in Italia o all'estero da designarsi dal Ministero stesso.

Al termine di ciascun anno di corso, i predetti impiegati devono sostenere gli esami sulle materie oggetto del corso; quelli che superano gli esami cessano di appartenere al Corpo delle miniere, ai sensi dell'art. 332 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 novembre 1969

Il Ministro: MAGRÌ

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *gennaio* 1970
Registro n. 1, *foglio n.* 323

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 400

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Div. 2ª *(concorsi)* - Via Molise, 2 - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il (1) . . . . . e residente in . . . . . . chiede di essere ammesso al concorso . . . . in prova nella carriera . . . . . del ruolo . . . .

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . . . ;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari . . . . (4);

f) di / non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego è stata determinata dalle seguenti cause . . . . ;

g) di aver diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dello art. 4 del bando, perchè . . . . (5);

h) di voler sostenere la prova orale obbligatoria di lingua . ., ed (eventualmente) la prova facoltativa scritta e orale di lingua . . .,

i) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Visto: per l'autenticazione della firma del sig. . . (6).

---

(1) Per godere delle eventuali elevazioni del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, indicare se: coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente, militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato Italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra; decorato al valor militare e promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; vedova od orfano di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra, mutilato od invalido per servizio militare o civile; vedova od orfano di caduto per cause di servizio; mutilato od invalido civile; appartenente ad una delle categorie di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; assistente universitario; dipendente civile di ruolo o non di ruolo del Ministero . in qualità di in servizio a . . presso . e di essere in possesso del libretto ferroviario personale n. . rilasciato il . . sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile; licenziato in data . . dall'ente . . soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Di aver prestato servizio militare: ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età, previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali e sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(1493)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorsi per esame-colloquio nei ruoli delle carriere direttive dell'amministrazione finanziaria riservati agli assistenti universitari ordinari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, relativo al passaggio degli assistenti universitari nei ruoli di altre carriere delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 13 settembre 1938, n. 1509, che approva il regolamento per il personale delle imposte di fabbricazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'amministrazione finanziaria;

Visto l'art. 15, primo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

Concorsi

Sono indetti i seguenti concorsi per esame-colloquio nei ruoli delle carriere direttive dell'amministrazione finanziaria:

1) Concorso a cinque posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione;

2) Concorso a cinque posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva del catasto e dei servizi tecnici erariali.

A tali concorsi possono partecipare gli assistenti universitari ordinari nominati, in seguito a concorso, ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) e successive modifiche, e del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349, che alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande (31 marzo 1970) abbiano una anzianità di *effettivo e lodevole servizio* di almeno cinque anni.

Per l'ammissione ai concorsi si prescinde dal requisito del limite massimo di età prescritto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione ai concorsi di cui al presente bando gli aspiranti debbono essere forniti, con esclusione di altri titoli di studio:

della laurea in ingegneria, conseguita in una università o in un Politecnico della Repubblica, per partecipare al concorso indicato all'art. 1, n. 1;

della laurea in ingegneria civile od industriale, conseguita in una Università od Istituto superiore di ingegneria dello Stato, per partecipare al concorso di cui all'art. 1, n. 2.

Se gli aspiranti hanno conseguito tale laurea dopo l'entrata in vigore del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, debbono, inoltre, essere forniti del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di ingegnere, rilasciato a norma del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51 e successive estensioni.

Non è richiesto però il diploma di abilitazione all'esercizio professionale quando la laurea in ingegneria sia sata conseguita entro il 31 dicembre 1925 da coloro che si siano trovati nelle condizioni previste dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, innanzi citato.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione ai concorsi indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi, Roma 00100, redatte su carta da bollo da L. 400 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, Roma 00100, o ad una delle intendenze di finanza, entro il 31 marzo 1970.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle intendenze di finanza o al Ministero - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, Roma 00100, dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data in arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla predetta Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, ovvero da una intendenza di finanza.

Qualora il candidato intenda partecipare ad ambedue i concorsi di cui all'art. 1 dovrà produrre una domanda per ciascun concorso.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

le generalità;

la data ed il luogo di nascita;

il titolo di studio con l'esatta denominazione di esso, l'università o l'istituto che lo ha rilasciato e la data in cui è stato conseguito;

l'anzianità di servizio nel ruolo di provenienza;

il domicilio;

l'indirizzo, con esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Tale autenticazione della firma può essere sostituita dal visto apposto, sulla domanda dal rettore dell'università o istituto presso il quale l'aspirante presta servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 4.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che siano titolo di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5.

Art. 5.

Termine per la presentazione dei documenti

I concorrenti che abbiano superato l'esame-colloquio e che intendano far valere titoli di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'ufficio concorsi della direzione generale degli affari generali e personale del Ministero delle finanze, Roma 00100, entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 7.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire all'ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti di rito elencati nel successivo articolo 6.

Art. 6.

Documenti di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente articolo 5, e se residenti all'estero, nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

A) Stato di servizio rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione, su carta bollata da L. 400;

B) Certificato del rettore dell'università o dell'istituto di istruzione universitaria, su carta da bollo da L. 400, attestante che il candidato, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande (31 marzo 1970), abbia almeno cinque anni di continuato e lodevole servizio quale assistente di ruolo;

C) Titolo di studio: diploma originale della laurea in ingegneria o copia, su carta da bollo da L. 400, autenticata ai sensi dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968, nonchè diploma o certificato di abilitazione, in originale, o copia degli stessi, su carta da bollo da L. 400, autenticata ai sensi del medesimo art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; sono esonerati dall'obbligo di produrre il diploma o il certificato di abilitazione i candidati dichiarati vincitori i quali si trovino nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2 del presente bando.

Quando il diploma di laurea non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

D) Certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, nonchè gli invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I documenti indicati alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*) e *D* non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 18 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I documenti di cui alle lettere *A*), *B*) e *D*) debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo al precedente articolo 5.

Art. 7.

Titoli che danno diritto di preferenza nella nomina

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, degli insigniti di medaglia al valore militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei coniugati e vedovi, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 5, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania e in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini, che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od.6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina ovvero copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati e gli invalidi della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi per ferite o lesioni riportate in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra, nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di conces-

sione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla Amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

e) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, rilasciata dall'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio.

I figli degli invalidi per servizio di prima categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'amministrazione dalla quale dipendeva il genitore;

f) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *c*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 400, del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la relativa categoria;

h) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *e*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza

Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove dei caduti per cause di servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, dell'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio.

i) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato in carta bollata da L. 400 dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia quelli di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967 e 24 maggio 1968, nonchè quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del Prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 400, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione.

m) i profughi disoccupati dovranno produrre un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante lo stato di disoccupazione;

n) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra, e di altra attestazione speciale di merito di guerra e i feriti di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

p) i mutilati ed invalidi del lavoro; gli orfani dei caduti sul lavoro; i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro; le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, dovranno produrre un attestato, in bollo, rilasciato dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

Art. 8.

Commissioni esaminatrici

Le commissioni esaminatrici, composte ai sensi delle disposizioni in vigore saranno stabilite con successivi decreti ministeriali

Art. 9.

Svolgimento delle prove di esame

Per lo svolgimento dell'esame-colloquio si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame-colloquio per ciascun concorso comprenderà le materie di cui ai programmi riportati in allegato al presente bando.

Le prove di esame-colloquio si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui le prove dell'esame-colloquio saranno tenute.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Per sostenere le prove di esame-colloquio i candidati dovranno essere muniti di libretto ferroviario personale o di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) tessera postale;
b) porto d'armi;
c) patente automobilistica;
d) passaporto;
e) carta di identità.

Art. 10.

Prova di esame-colloquio

Nella prova di esame-colloquio i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sette decimi.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella prova anzidetta. A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, all'art. 11, primo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, contenente provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili ed all'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, recante norme per i mutilati e gli invalidi del lavoro nonchè per gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro ed alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Art. 11.

Graduatorie dei concorsi

Le graduatorie dei concorsi saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

Nomina dei vincitori

I vincitori dei concorsi saranno ammessi all'impiego con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che, se riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Dal periodo di prova saranno esonerati i vincitori che si trovino nelle condizioni all'uopo previste dalle vigenti disposizioni.

Art. 13.

Trattamento economico

Ai vincitori dei concorsi, ammessi all'impiego, spetta durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori dei concorsi i quali siano provvisti di uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto è stato adottato tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto con legge 2 aprile 1968, n. 482, e sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1970

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1970
Registro n. 6 Finanze, foglio n. 89

ALLEGATO N. 1

PROGRAMMA DI ESAME

del concorso per esame-colloquio a due posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

Parte prima:

Principi di fisica tecnica ed elettronica:

principi di termologia con particolare riguardo ai cambiamenti di stato ed alla distillazione;

principi fondamentali di termodinamica con particolare riguardo alle macchine termiche;

principi fondamentali di elettrotecnica.

Parte seconda:

Tecnologia industriale:

cognizione sugli impianti e sui processi di fabbricazione dei diversi prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione od erariale di consumo;

nozioni di chimica inerenti ai processi di fabbricazione dei prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione od erariale di consumo.

Parte terza

Principi di economia ed estimo industriale:

nozioni sulla gestione amministrativa e sui bilanci economici delle industrie in genere;

criteri per la determinazione dei costi di produzione relativi ai prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione od erariale di consumo;

criteri di valutazione degli impianti industriali.

Legislazione:

nozioni di diritto amministrativo;

nozioni sul sistema tributario italiano con particolare riguardo alle imposte di fabbricazione;

nozioni sulle attribuzioni degli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze;

nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

nozioni sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

nozioni di statistica;

traduzione dal francese o dall'inglese o dal tedesco, a scelta del candidato, di un brano di giornale.

ALLEGATO N. 2

PROGRAMMA DI ESAME

del concorso per esame-colloquio a cinque posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione del catasto e dei tervizi tecnici erariali.

Parte prima

Topografia con elementi di geodesia:

nozioni fondamentali sui sistemi di rappresentazione cartografica;

triangolazioni geodetiche e topografiche;

misura degli angoli, delle distanze e dei dislivelli; descrizione, rettifica ed impiego dei relativi strumenti;

poligonazione e livellazione;

rilevamento plano-altimetrico del terreno. Celerimensura;

elementi di fotogrammetria; principali apparecchiature per la presa e la restituzione dei fotogrammi;

compensazione degli errori;

divisione dei terreni. Ripristino e rettifica dei confini;

calcolo delle aree e impiego dei planimetri.

Parte seconda

Economia ed estimo:

nozioni di matematica finanziaria applicata alle stime;

elementi della teoria del valore applicata alle stime;

fattori della produzione e loro coordinamento (in genere e con particolare riferimento alla produzione agraria). Sistemi di coltivazione e conduzione dei fondi rustici;

principali industrie agrarie;

beneficio fondiario, beneficio industriale, profitto;

la teoria generale delle stime immobiliari; criteri e metodi di stima;

stima dei terreni agrari e dei boschi;

stima dei fabbricati civili e delle aree fabbricabili;

stima delle aziende industriali;

cenni sulle stime speciali (espropriazione, servitù, acque di irrigazione, miglioramenti, danni, enfiteusi, ecc.);

elementi di stima censuaria (nel nuovo catasto terreni e nel nuovo catasto edilizio urbano).

Parte terza

Costruzioni:

sollecitazioni semplici e composte;

travi semplici ed armate, reticolate, continue, archi;

calcoli di stabilità delle varie strutture dei fabbricati;

muri di sostegno. Fondazioni;

scelta ed impiego dei materiali da costruzione. Composizione delle malte e dei conglomerati. Norme per l'accettazione e la prova dei materiali da costruzione;

computi metrici, analisi dei prezzi, capitolato generale, capitolati speciali;

utilizzazione delle acque. Bacini di ritenuta. Dighe. Canali di irrigazione e industriali.

Legislazione

Disposizioni del codice civile relativo ai beni alla proprietà, ai contratti;

nozioni sulle leggi di espropriazione per causa di pubblica utilità;

nozioni sulla legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

nozioni sulla legge per l'applicazione dell'imposta di registro relativa ai trasferimenti immobiliari;

leggi per la formazione e conservazione nel nuovo catasto terreni e del nuovo catasto edilizio urbano.

L'esame-colloquio è integrato da una prova concernente la conoscenza di una lingua straniera scelta dal candidato fra le seguenti: francese, inglese, tedesco e spagnolo.

(1630)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA BASILICATA

Graduatoria di merito e proclamazione del vincitore del concorso per la ideazione ed esecuzione di opere artistiche nel carcere giudiziario di Potenza.

IL PROVVEDITORE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16;
Visto il decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 37;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534;
Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 717 e 3 marzo 1960, n. 237;
Visto il decreto presidenziale 14 febbraio 1962, n. 433, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1962 al registro n. 19, foglio n. 176, con il quale venne approvata la perizia di variante e suppletiva per il completamento del carcere giudiziario di Potenza, dell'importo complessivo di L. 150.000.000 di cui lire 3.520.000 per opere di abbellimento;
Visto il decreto provveditoriale 16 giugno 1962, n. 2719/5259, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1962 al registro n. 2, foglio n. 97, con il quale è stato approvato il bando di concorso tra artisti italiani per l'adozione ed esecuzione delle suddette opere artistiche;
Visto il decreto provveditoriale n. 4383 in data 30 novembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1968 al registro n. 3, foglio n. 340, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso in parola;
Visto il decreto provveditoriale 14 aprile 1969, n. 6184, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1969 al registro n. 2, foglio n. 28, con il quale è stato sostituito un membro della commissione in parola;
Visto il verbale della riunione tenutasi il 20 giugno 1969, con il quale la commissione anzidetta, in esito al concorso di che trattasi ha stabilito ed approvato la seguente graduatoria di merito dei bozzetti presentati:

1) Luigi Scirocchi;
2) Tilde Valentini;
3) Domenico Paduano;

Ritenuto che in base a detta graduatoria è stato proclamato vincitore l'artista Luigi Scirocchi;
A termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la suindicata graduatoria di merito per il concorso di cui in narrativa ed è proclamato vincitore l'artista Luigi Scirocchi.

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà poi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Potenza, addì 31 luglio 1969

Il provveditore: SANTOPIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *settembre* 1969
Registro n. 2, *foglio n.* 376

(1592)

Graduatoria di merito e proclamazione del vincitore del concorso per la ideazione ed esecuzione di opere artistiche nel carcere giudiziario di Matera.

IL PROVVEDITORE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16;
Visto il decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 37;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534;
Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 717 e 3 marzo 1960, n. 237;
Visto il decreto ministeriale 12 giugno 1969, n. 1096, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1962 al registro n. 30, foglio n. 51, con il quale vennero approvati i progetti generali di variante e suppletivo, il progetto di variante del 2° lotto e quello di 3° lotto relativi al nuovo carcere giudiziario di Matera dell'importo di L. 252.104.000 di cui L. 3.500.000 per spese di abbellimento;
Visto il decreto provveditoriale 30 aprile 1965, n. 10392, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1965 al registro n. 1, foglio n. 145, con il quale è stato approvato il bando di concorso tra artisti italiani per l'adozione ed esecuzione delle suddette opere artistiche;
Visto il decreto provveditoriale 30 novembre 1968, n. 6354, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1968 al registro n. 3, foglio n. 379, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso in parola;
Visto il decreto provveditoriale 6215 in data 16 giugno 1969, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1969 al registro n. 2, foglio n. 27, con il quale sono stati sostituiti altri membri della commissione;
Visto il verbale della riunione tenutasi il 20 giugno 1969, con il quale la commissione anzidetta, in esito al concorso di che trattasi ha stabilito ed approvato la seguente graduatoria di merito dei bozzetti presentati:

elaborato dell'artista:

1) Cesare Ronchi;
2) Guido Baldini;
4) Batacchi - Furlan - Provesan;
4) Diana Franco;

Ritenuto che in base a detta graduatoria è stato proclamato vincitore l'artista Cesare Ronchi;
A termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la suindicata graduatoria di merito per il concorso di cui in narrativa ed è proclamato vincitore l'artista Cesare Ronchi.

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà poi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Potenza, addì 31 luglio 1969

Il provveditore: SANTOPIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *settembre* 1969
Registro n. 2, *foglio n.* 377

(1591)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Sostituzione del presidente della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero in data 27 settembre 1969, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per il conferimento di condotte mediche vacanti al 30 novembre 1968;
Vista la necessità di dover procedere alla sostituzione del presidente della citata commissione dott. Riccardo Della Gatta, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità, per sopravvenuto decesso del medesimo;
Vista la successiva designazione pervenuta dal Ministero della sanità;
Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

Il dott. Guido Coletta, direttore di divisione del Ministero della sanità, è nominato presidente della commissione giudicatrice citata in premessa in sostituzione del dott. Riccardo Della Gatta, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pesaro e Urbino e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio del medico provinciale, della prefettura e dei comuni interessati.

Il concorso sarà espletato presso l'ospedale civile di Pesaro con inizio dei lavori, da parte della commissione, non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pesaro, addì 11 febbraio 1970

(1594) *Il medico provinciale*: CAVINA

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI POTENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Potenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto di questo ufficio n. 2187 del 12 aprile 1968, con il quale fu bandito il pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Potenza alla data del 30 novembre 1967;
Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso predetto, nominata con decreto n. 69/4155/1 del 17 luglio 1969;
Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte dalla citata commissione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso in premessa specificato:

1. Straziuso Gennaro punti 60,036
2. Iuorno Giovanni » 58,134
3. Fontanas Benito Salvatore » 55,685
4. Guerriero Mario . » 53,372
5. Sacco Francesco Salvatore » 52,188
6. Mastroberti Pier Francesco » 51,614
7. Capasso Antonio » 45,797
8. Magnante Vito » 45,501
9. Paladino Nicola . » 45,000
10. Pascale Marco » 44,883

Il presente decreto sarà pubblicato nelle forme e nei modi di legge.

Potenza, addì 14 febbraio 1970

Il medico provinciale: SIGNORELLO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 70/803/1 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Potenza alla data del 30 novembre 1967;
Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nelle domande di partecipazione al concorso predetto;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ciascuno indicate:

Straziuso Gennaro: San Chirico Nuovo;
Iuorno Giovanni: Laurenzana;
Fontanas Benito Salvatore: Gallicchio;
Guerriero Mario: Corleto Perticara;
Sacco Francesco Salvatore: Rotonda;
Mastroberti Pier Francesco: Sant'Angelo le Fratte;
Capasso Antonio: San Martino d'Agri;
Magnante Vito: Lagonegro;
Paladino Nicola: Cancellara;
Pascale Marco: Villa d'Agri di Marsicovetere.

Il presente decreto sarà pubblicato nelle forme e nei modi di legge.

Potenza, addì 14 febbraio 1970

(1541) *Il medico provinciale*: SIGNORELLO

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MATERA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Matera

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1355 del 21 febbraio 1969, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1968 nei comuni di Aliano, Garaguso, Oliveto Lucano e Rotondella;
Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso predetto e constatata la regolarità del procedimento seguito in tutti gli atti del concorso;
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso indicato in premessa:

1. Contuzzi Vito . . . . . punti 61,316 su 120
2. Centola Giuseppe . . . . » 60,013 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'ufficio, a quello della prefettura e dei comuni interessati.

Matera, addì 17 febbraio 1970

Il medico provinciale f.f.: VINCIGUERRA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1355 del 21 febbraio 1969, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1968 nei comuni di Aliano, Garaguso, Oliveto Lucano e Rotondella;
Visto il proprio decreto n. 875 di pari data con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso sopra citato;
Viste le preferenze indicate dai concorrenti dichiarati idonei nella domanda di partecipazione al concorso;
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoindicati sanitari sono dichiarati vincitori del concorso di cui in premessa e assegnati alla condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Contuzzi Vito: Rotondella;
2) Centola Giuseppe: Aliano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'ufficio, a quello della prefettura e dei comuni interessati.

Matera, addì 17 febbraio 1970

(1631) *Il medico provinciale f.f.*: VINCIGUERRA

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ENNA

Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario comunale capo del comune di Enna

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 827 del 16 aprile 1969, col quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di veterinario comunale capo del comune di Enna;

Considerato che il termine per la presentazione delle domande è scaduto al 31 luglio 1969;

Ritenuto dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni fatte pervenire dagli enti ed uffici interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di un posto di veterinario comunale capo del comune di Enna, è costituita come segue:

Presidente:

Caruso dott. Antonino, direttore di divisione della carriera amministrativa del Ministero della sanità.

Componenti:

Cei dott. Luigi, veterinario provinciale superiore;

Piazza dott. Salvatore, vice prefetto ispettore;

Romagnoli prof. Aldo, ordinario di clinica medica veterinaria;

Panebianco prof. Felice, ordinario di ispezione alimenti di origine animale;

Di Mino dott. Giuseppe, veterinario comunale capo.

Segretario:

Balletti dott. Calogero, consigliere di 1ª classe della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà affisso per otto giorni consecutivi all'albo di questo ufficio.

Le prove di esami avranno luogo non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La commissione ha la sua sede in Enna.

Enna, addì 19 febbraio 1970

(1691) *Il veterinario provinciale*: VIVONA

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI TREVISO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Treviso

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4582, in data 22 marzo 1969, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Treviso al 30 novembre 1968;

Visto il proprio decreto n. 2923, in data 12 febbraio 1970, con il quale è stato provveduto a stralciare, dal bando di concorso, la condotta consorziale veterinaria comprendente i comuni di Susegana, S. Lucia di Piave, S. Pietro di Feletto e S. Vendemiano;

Ritenuto di dover procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso in parola;

Viste le designazioni effettuate dal Ministero della sanità con note nn. 300.VIII.II.84.C/1836, rispettivamente in data 4 agosto 1969 e 6 febbraio 1970;

Vista la designazione effettuata dalla prefettura di Treviso con nota n. 31569/III San. in data 14 agosto 1969, nonchè la terna dei sanitari di cui alla lettera *c*) dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, proposta dall'ordine dei veterinari di Treviso con nota n. 1572, in data 9 settembre 1969;

Visto il decreto del medico provinciale di Treviso n. 4656/69, in data 14 febbraio 1970, con il quale è stato nominato il componente di cui alla legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato nelle premesse è costituita come segue:

Presidente:

Coletta dott. Guido, direttore di divisione, Ministero sanità.

Componenti:

Curione dott. Pietro, vice prefetto vicario, Ministero dell'interno;

Cavrini prof. Carlo, veterinario provinciale capo, Ministero sanità;

Seren prof. Ennio, docente in patologia e clinica medica veterinaria presso l'Università di Milano;

Bisbocci prof. Giovanni, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Torino;

Beotto dott. Ferruccio, veterinario condotto del comune di Arcade.

Segretario:

Larenza dott. Gennaro, consigliere di 2ª classe, Ministero sanità.

La commissione giudicatrice inizierà le prove d'esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Treviso, presso il pubblico macello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel foglio Annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Treviso, dell'ufficio veterinario provinciale di Treviso e dei comuni interessati.

Treviso, addì 20 febbraio 1970

(1765) *Il veterinario provinciale*: LUCERNONI

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CATANIA

Variante alla graduatoria del concorso al posto di veterinario aggiunto igienista presso il comune di Catania

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4196 in data 29 agosto 1969, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso al posto di veterinario aggiunto igienista presso il comune di Catania;

Visto il fonogramma del comune di Catania n. 26 in data odierna con cui è stato fatto presente che il secondo classificato dott. Barchitta Gaetano non ha assunto servizio entro i termini fissati con l'atto di nomina;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Patanè Mario, nato ad Acireale il 7 gennaio 1921, terzo classificato nella graduatoria di merito del concorso in premessa specificato, è destinato a ricoprire il posto di veterinario aggiunto igienista vacante presso il comune di Catania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio veterinario provinciale ed a quello della prefettura e del comune interessato.

Catania, addì 16 febbraio 1970

(1570) *Il veterinario provinciale*: BONGIARDO

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 23 gennaio 1970, n. **8.**

Agevolazioni per l'acquisizione di aree da adibire a parco urbano.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 5. *del* 3 *febbraio* 1970)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di favorire l'attuazione della pianificazione urbanistica, la Giunta provinciale è autorizzata a concorrere nella spesa per la acquisizione di aree da adibire a parco urbano o comunque da sistemare a fini di pubblica ricreazione, effettuata da comuni o da consorzi fra enti pubblici.

Art. 2.

Il concorso previsto all'articolo precedente è concesso per operazioni destinate a finanziare:

a) l'acquisizione di terreni compresi nelle zone destinate a parco urbano dal piano urbanistico provinciale;

b) l'acquisizione di terreni compresi in zone destinate a fini di pubblica ricreazione nei piani comprensoriali o comunali.

Art. 3.

Il concorso di cui all'art. 1 è fissato nella misura costante del 7 % annuo, per la durata di 15 anni, nel pagamento dell'onere derivante dal mutuo da accendersi da parte dell'ente beneficiario presso un istituto di credito operante in provincia.

Art. 4.

Per ottenere i benefici di cui al precedente art. 3 gli enti interessati dovranno presentare domanda alla Giunta provinciale corredata:

a) da copia della deliberazione dei competenti organi, riportante l'approvazione del progetto di acquisizione e l'impegno finanziario dell'ente;

b) da una dichiarazione di massima di concedibilità del mutuo, rilasciata dall'istituto mutuante;

c) da una relazione tecnica e studio di massima, relativi alla prevista sistemazione del parco urbano o delle zone destinate a fini di pubblica ricreazione, con eventuale viabilità, attrezzature di servizio e distribuzione del verde, nonchè relativo preventivo di spesa.

Art. 5.

La concessione del concorso è disposta con deliberazione della Giunta provinciale, direttamente a favore dell'Istituto mutuante.

La liquidazione del concorso avviene a seguito di accertamento documentato dell'acquisto.

Art. 6.

Per i fini di cui all'art. 1 della presente legge, è autorizzato lo stanziamento di lire 20.000.000 annui per la durata di anni 15 a partire dall'esercizio finanziario 1969.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di lire 20.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1969 al 1983.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 7.

Alla copertura dell'onere di lire 20.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio 1969, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 381 dello stato di previsione della spesa - Tabella *B* - per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 8.

Nello stato di previsione della spesa - Tabella *B* - per lo esercizio finanziario 1969, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 381 - Cat. VII - Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . L. 20.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 592 - Cat. X - Agevolazioni per la acquisizione di aree da adibire a parco urbano . . L. 20.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Il Vicepresidente della Giunta provinciale
MARZIANI

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(1301)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.